



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: Verbali
N. Documento: 36

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese ad oggetto:
Costituzione fondo risorse decentrate 2022

Verbale N: 36/2022

Data della seduta: 29/12/2022 Luogo seduta Sede Revisore

Ora Inizio seduta: 11:00 Ora Fine seduta: 18:00



Verbale n. __36__	OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate 2022
Data __29/12/2022	

L'anno duemila ventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11:00, l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla Costituzione fondo risorse decentrate 2022;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 5 del CCNL vigente, secondo cui: "le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti";
- gli artt. 67 e 68 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 21 -05-2018;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/ 2001
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017

Considerate le gravi irregolarità finora rilevate in materia di remunerazione delle posizioni organizzative, refertate con Verbale n. 11/2020 e Verbale n. 29/2022.

Considerato che la costituzione del Fondo risorse decentrate è un atto gestionale, trasmesso all'Organo di Revisione per la resa di un parere sulla compatibilità della costituzione del Fondo e dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Visto che, per come risulta dalla Determinazione n. 343 del 09-12-2022 del Responsabile del Settore Amministrativo e del Responsabile del Settore Finanziario il fondo delle risorse decentrate deve essere costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Considerato che l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. N. 165/2001 disciplina la materia della contrattazione collettiva delle risorse aggiuntive, mentre la determinazione trasmessa all'Organo di Revisione e oggetto di questo verbale concerne la preliminare fase di costituzione del Fondo.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio.

OSSERVATO

Che la determinazione n. 343 del 09-12-2022 fa espresso riferimento alla deliberazione di G.C. n° 58 del 12.08.2022, ad oggetto "Fabbisogno del personale 2022-2024", nella quale, fra l'altro, si è provveduto ad effettuare la ricognizione del fondo salario accessoria ricavando l'importo pro-capite al 2018 in € 9.102,93.

Che già in quella sede l'Organo di Revisione, con Verbale n. 21/2022 del 11-08-2022 esprimeva parere non favorevole, rilevando, tra l'altro, una serie di criticità in merito all'importo assunto a titolo di indennità di posizione per il calcolo dell'impatto del fondo produttività sul limite assunzionale:

4.1) Problema incremento Fondo Produttività – quantificazione Fondo 2016.

Nel corso dell'attività istruttoria di questo parere l'Organo di Revisione ha preso atto della mancata esibizione del dato contabile di Fondo produttività 2016 asseverato dall'Organo di Revisione, necessario come parametro di riferimento per stabilire i nuovi limiti del Fondo. Il bilancio 2016 dell'Ente non esponeva alcun dato a tale titolo (per come indicano pure i dati BDAP).

Gli uffici hanno sopperito a tale carenza (assolutamente critica se si fa esclusivo riferimento letterale alla norma) effettuando una ricostruzione del dato che porta al seguente risultato, indicato nelle premesse alla proposta di delibera a pag. 4:

EVIDENZIATO come la spesa per il trattamento accessorio del 2016 sia pari a complessivi € 63.720,50

Il dato di € 63.720,50 è la somma di due componenti, di cui la più rilevante, per un importo pari ad € 47.037,90, fa riferimento all'ammontare delle retribuzioni di risultato e posizione del 2016.

In mancanza del dato contabile, l'Organo di Revisione ha richiesto di acquisire gli atti deliberativi che istituivano e fissavano tali poste retributive.

Sulla base della documentazione prodotta, l'Organo di Revisione può concludere che per il periodo 2016 l'Ente aveva certamente l'obbligo di corrispondere le due indennità di posizione fissate nel decreto n. 32 del 30/09/2016, per un importo annuo di € 25.000,00 più maggiorazione massima del 25%.

Lo stesso decreto sindacale di che trattasi attribuiva all'allora Segretario Generale la Responsabilità diretta di un settore. Tuttavia l'Organo di Revisione non ha ottenuto alcun riscontro documentale da cui potesse evincersi se la responsabilità attribuita all'allora Segretario Generale fosse retribuita nei limiti della convenzione allora in essere o se facesse parte di una previsione diversa. Di fatto, non è possibile affermare, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che nel 2016 l'Ente avesse un'obbligazione specifica con il Segretario Generale dell'epoca per la responsabilità richiamata nel Decreto sindacale 32 del 30/09/2016.

E' stato inoltre prodotta per l'istruttoria di questo verbale il Verbale della Conferenza dei sindaci dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, che nel 2016 gestivano congiuntamente il servizio di polizia municipale. Tale verbale decreta l'assegnazione di una indennità di posizione ad un dipendente di Acquappesa per la responsabilità del servizio congiunto, con contribuzione a carico del Comune di Guardia piemontese per € 5.000,00 annui.

Gli Uffici hanno di fatto elaborato allora, e richiamato nella determinazione oggetto di questo parere, un calcolo dell'incremento del fondo produttività basato su ipotesi sostitutive del dato limite relativo al 2016, atteso che per quell'anno non vi era alcuno stanziamento contabile del Fondo produttività. Già in quella sede l'Organo di Revisione aveva eccepito una serie di criticità che minavano la coerenza del calcolo presuntivo adottato dall'Ente. Criticità che permangono se si considera la norma di chiusura dell'articolo 23, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75: "Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Si consideri, peraltro, che la stessa delibera di giunta n° 58 del 12.08.2022 venne assunta sulla base di una correzione della proposta di delibera sottoposta al vaglio dell'Organo di Revisione, proprio per provvedere agli errori rilevati dal Revisore sul metodo di calcolo del limite assunzionale. E infatti il limite assunzionale fissato nella proposta di delibera oggetto di parere, pari ad € 205.934,46 venne corretto in itinere nella delibera della Giunta Comunale all'importo di € 139.224,48, comunque superiore al limite risultante da una simulazione operata dall'Organo di Revisione sulla base dei dati parziali forniti dall'Ente, pari ad € 116.267,14, al netto dell'adeguamento del Fondo produttività "calcolato dall'Ente"; un calcolo che il Revisore assunse ai soli fini della verifica del rispetto dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del DPCM17 marzo 2020, assumendo che il calcolo poteva considerarsi sovrastimato e che tale circostanza non aveva incidenza pregiudiziale sul limite oggetto di verifica.

Sui rilievi fatti dal Revisore sul calcolo dell'adeguamento del Fondo Produttività per il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, invece, nulla ha disposto la delibera di Giunta di che trattasi, né successivamente è giunta alcuna informativa ulteriore al Revisore.

Il richiamo fatto alla deliberazione di G.C. n° 58 del 12.08.2022, dunque, oltre a trascinarsi le criticità già rilevate, ha prodotto l'effetto di indurre gli Uffici ad omettere il necessario sviluppo del metodo di calcolo dell'adeguamento del Fondo Produttività, comprensivo della parte relativa alla quantificazione delle indennità di posizione.

L'Organo di Revisione dunque

CONCLUDE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte,

ESPRIMENDO

Il proprio parere per come segue: gli Uffici hanno fissato in € 118.338,09 il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, calcolando in € 47.058,09 il totale della voce soggetta a vincolo ed € 71.250,00 il totale della voce relativa al Fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio. Il calcolo analitico di tali importi non è stato sviluppato, impedendosi quindi l'analitico riscontro necessario all'Organo di Revisione per attestare il rispetto dei vincoli di legge.

Per di più si consideri che lo stanziamento del Fondo posizioni organizzative finanziato dal bilancio avviene in un momento in cui l'Organo di Revisione attende di conoscere quali siano i provvedimenti di riequilibrio che il settore competente intende promuovere per fare fronte all'ingente perdita di gettito rilevata nel mese di novembre su alcune entrate dell'Ente (si veda Verbale n. 33/2022 dell'Organo di Revisione).

Si ritiene infine particolarmente critico che si sia provveduto, in corso d'anno, a corrispondere le indennità di posizione senza la previa costituzione del Fondo, che risulterebbe a questo punto condizionata dal necessario riequilibrio del bilancio dell'Ente. Tale criticità viene annotata sul registro dell'Organo di Revisione come Rilievo RIL21/2022 "Corrisposte indennità di posizione senza la previa costituzione del Fondo".

5

Si invita quindi l'Amministrazione a ricostituire l'equilibrio di bilancio nelle maniere più opportune e, solo in seguito, a procedere alla costituzione del Fondo posizioni organizzative, curando di fornire le necessarie evidenze documentali del calcolo necessario per dimostrare il rispetto dei vincoli di legge.

La seduta si è conclusa alle ore 18:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il Revisore Unico

Dr. Saverio Carlo Greco